

Ordinanza

Nel giudizio ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. promosso da  
sì \_\_\_\_\_, quale amministratore di sostegno del  
sig. Sinibaldi Giovanni, con l'avv.

- **ricorrente** -

**contro**

**VENETO BANCA S.P.A.** con l'avv. Marta Bertorelle di Treviso

- **resistente** -

Il Giudice, dott. Antonello Fabbro,  
a scioglimento della riserva assunta il 20/7/2017,

premesso che

con ricorso ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. datato 8.4.2017 il sig. Sinibaldi Giulio Cesare, amministratore di sostegno del fratello, sig. Sinibaldi Giovanni, assumendo l'inefficacia della "notifica effettuata personalmente nei confronti del sig. Giovanni Sinibaldi" del decreto ingiuntivo n. 5471/2014 ottenuto da Veneto Banca, ha chiesto al giudice di dichiarare "l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del suddetto provvedimento monitorio, nonché dell'atto di precetto notificato dalla Veneto Banca Spa in data 16.10.2015, dell'atto di pignoramento notificato in data 10.11.2015 e della procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Verona"; "conseguentemente accertare e dichiarare che l'opponente, sig. Giovanni Sinibaldi, in persona dell'amministratore di sostegno e suo legale rappresentante, sig. Giulio Cesare Sinibaldi, nulla deve in virtù dei sopracitati titoli azionati alla società Veneto Banca S.p.a.";

con provvedimento del 27.04.2017, il Giudice designato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita Veneto Banca chiedendo il rigetto del ricorso; all'udienza del 20/7/2017 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande; osserva quanto segue.

Preliminarmente va precisato che, nonostante Veneto Banca sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito del d.l. 99/2017, in difetto di dichiarazione ex art. 300 cpc del suo procuratore, il processo prosegue e non ne viene dichiarata l'interruzione (v. implicitamente Cass. 1010/2004, secondo cui *"l'eventuale costituzione in giudizio del commissario liquidatore pone rimedio alla perdita di capacità della parte evitando l'interruzione del processo"*), tenuto conto che l'art. 200 l. l'all. (e così pure le norme del TUB) non richiama l'art. 43, norma che, al 3° comma, prevede l'automatica interruzione del processo in corso a seguito della dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda le censure riguardanti la validità del precetto e del pignoramento e della successiva procedura esecutiva, avviata dal creditore Veneto Banca avanti al Tribunale di Verona, è evidente il difetto di competenza del Tribunale di Treviso, considerata la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione.

L'unica domanda per la quale sussiste la competenza di questo Tribunale è quella fondata sulla asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata alla persona del signor Giovanni Sinibaldi (amministrato), anziché al suo amministratore di sostegno (signor Giulio Cesare Sinibaldi).

Va precisato che

- A) il decreto ingiuntivo in parola era stato emesso sia nei confronti di S che nei confronti di S, quali garanti della C I s.r.l. in liquidazione, condebitori solidali, e ad entrambi notificato; ad entrambi erano stati successivamente notificati il precetto e l'atto di citazione per il giudizio divisionale nell'ambito della esecuzione immobiliare avviata dal creditore;
- B) ai sensi dell'art. 409 c.c. "*Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno*". Il decreto con cui il giudice tutelare di Verona disponeva l'amministrazione di sostegno demandava all'amministratore ogni attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa quella riguardante il ritiro di atti e documenti;
- C) il regime pubblicitario in materia di amministrazione di sostegno consente agli interessati la verifica circa lo stato e capacità della persona (v. art 405 c.c.).

Il ricorrente sostiene che la invalidità della notifica del decreto ingiuntivo può essere fatta valere con lo speciale procedimento di cui all'art. 188 delle disp. att. cpc.

Tale norma, al primo comma, prevede che la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'art. 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto (il Tribunale di Treviso nel caso di specie), che ne dichiari l'inefficacia.

Tuttavia, all'inefficacia del decreto ingiuntivo, come conseguenza dell'omessa notificazione, può essere equiparata l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione, ma non anche quella della nullità della medesima (Cass. 19239/2004, 82/1999) poiché la notificazione del decreto, comunque avvenuta, esclude la presunzione di abbandono del titolo su cui si fonda la previsione di inefficacia contenuta nella norma (Cass. 8593/1993) ed, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto (Cass. 11498/2000, 6593/1993). Che poi nel caso di specie il creditore abbia inteso avvalersi del titolo è dimostrato dal fatto che ha dato corso alla procedura esecutiva.

Ne deriva che soltanto se un decreto ingiuntivo non è stato notificato oppure se la sua notifica è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può chiederne la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. cpc (Cass. 19239/2004) o con la procedura prevista dai primi due commi o con autonoma domanda, come sancito dall'ultimo comma (Cass. 9872/1997).

Occorre quindi stabilire se la notifica eseguita nei confronti del Sinibaldi Giovanni (anziché al suo amministratore) sia inesistente oppure soltanto nulla.

Secondo la giurisprudenza solo per poche «ipotesi eccezionali» la notifica può essere dichiarata inesistente. Infatti, in generale, «qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità». In altre parole, la nullità è la regola, l'inesistenza è l'eccezione (Cass. 13090/2017).

Le notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, sono nulle e non inesistenti (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011 con riferimento al minorenni, Cass. n. 13966 del 14/06/2007 con riferimento all'interdetto).

Nel caso di specie l'atto ha anche raggiunto lo scopo, dato che la notifica del decreto e dei successivi atti dell'esecuzione, all'amministratore di

sostegno, signor S , in proprio, ha consentito a quest'ultimo di venire a conoscenza anche del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso e notificato anche nei confronti del fratello.

Il decreto ingiuntivo in parola inoltre è stato dichiarato definitivo con decreto ex art. 647 cpc del 19/2/2015 del Tribunale di Treviso.

La dichiarazione di definitività del decreto ex art. 647 cpc consegue alla verifica da parte del giudice della regolarità della notifica, tant'è che il giudice ordina che sia rinnovata la notificazione non solo quando la notifica è invalida o irregolare, ma addirittura quando *“risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”*.

La dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 cpc del decreto ingiuntivo è sindacabile solo con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc, che può essere proposta dall'intimato, anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, ma entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 comma 3 cpc) qualora egli provi *“di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”* (art. 650 comma 1 cpc). Il secondo comma del medesimo articolo precisa che *“in questo caso l'esecutorietà può essere sospesa”*. A maggior ragione l'esecutorietà potrà essere revocata all'esito del giudizio di opposizione stesso.

L'accertamento dell'avvenuta – e regolare – notifica contenuto nel decreto emesso ex art. 647 cpc si pone in logica contraddizione con la ritenuta (dal ricorrente) *“inesistenza”* della notifica, che renderebbe praticabile il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. cpc. In sostanza, una volta che sia stata dichiarata dal giudice la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 647 cpc, non sarebbe neppure più possibile, se non all'esito del procedimento ex art. 650 cpc, dichiarare che la detta notifica era inesistente e viene meno

quindi, anche per tale aspetto, il presupposto su cui si fonda l'art. 188 disp. att. cpc.

Per le rimanenti domande è evidente, come si è detto, l'incompetenza di questo Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza per quanto riguarda le domande relative alla validità del precetto e dell'esecuzione intrapresa da Veneto Banca s.p.a., rigetta per il resto il ricorso,

condanna S....., quale amministratore di sostegno di

S..... a rifondere a Veneto Banca s.p.a. le spese di causa, che liquida in € 2.425,00 per compenso, oltre a spese generali, c.p. e iva come per legge.

Treviso, 21/07/2017

Il Giudice

dott. Antonello Fabbro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

24/7/2017

IL CANCELLIERE (L.37)  
Serena ACCOLINI

Fatto avviso telematico  
L. 28/3/17